

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE N° 205086130**

(Tra Manpower S.r.l. e Utilizzatore)



**Utilizzatore**

Ragione sociale: **ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

P.I.V.A.: Cod. Fiscale: **90011050078**

Sede Legale in: **VIA VEVEY, 19/A AOSTA AO 11100**

Luogo di lavoro: **Via Vevey, 19/a primo piano (app 101) AOSTA (AO)**

Richiedente: **Trento, Alessandro**

Resp. Isa, Srl  
Sicur.:

Medico **Medico, Competente**  
Competente:

**Numero dei lavoratori da inviare in somministrazione: 1**

**Condizioni ex art. artt. 19 c. 1, 21 c. 01 D.Lgs. 81/2015 e art. 2 c.1-ter L.96/2018 (causale):**

Somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli da 30 a 40 del D.Lgs. 81/2015

Aosta, 18/11/2021

FILIALE DI AOSTA DE MAISTRE  
Via Xavier de Maistre, 16/A - 11100 Aosta (AO)  
Tel. 0165231287 - Fax. 0165231319

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
VALLE D'AOSTA**

Via Vevey, 19/A  
11100 AOSTA

Telefono 0165.363245

(TIMBRO/FIRMA)

**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE N° 205086130**

(Tra Manpower S.r.l. e Utilizzatore)

Caratteristiche dell'incarico: per l'intera durata della missione presso l'Utilizzatore, il Lavoratore ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore.

Contratto integrativo: NO Qualifica: Impiegati Ore: 36,00

C.C.N.L. ENTI LOCALI VALLE D'AOSTA

Utilizzatore: \_\_\_\_\_  
 Livello: B2 Categoria: C Mansione: Impiegata Amministrativa  
 C.C.N.L. Lavoratori in Somministrazione 15/10/2019

Classificazione INAIL: 0722 Posizione INAIL Utilizzatore: 99990001 Tasso Infortuni: 4,00 % Tasso Silicosi: 0,00 %

Retribuzione mensile lorda dichiarata dall'Utilizzatore per la mansione richiesta:  
 - di cui: indennità Aziendali pagate su ore Retribuite 1.804,03060 EURO  
 - oltre a: Indennità Aziendali pagate su ore Lavorate 0,89635 EURO  
 Indennità speciali: 0,00000

Eventuali rischi per l'integrità e la salute relativi alla mansione e misure di prevenzione adottate: SI VEDA LA NOTA INFORMATIVA SU SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO PER IL PRESTATORE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Durata del contratto e orario di lavoro. Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore.

Durata del contratto: dal 01/12/2021 al 31/12/2023

**Orario ordinario**

Lun.  
 Mar. 09:30 - 12:30  
 Mer. 09:30 - 12:30  
 Gio. 09:30 - 12:30  
 Ven.  
 Sab.  
 Dom.  
 Ore settimanali: 9,00

**Orario turni**

**Pausa**

**Info turni/Articolazione orario**

Part-Time %: 25,00  
 Nel rispetto delle 9 ore settimanali la distribuzione oraria potrà subire variazioni. Le ore del mercoledì dalle 09.30 alle 12.30 potrebbero essere svolte il lunedì dalle 15.00 alle 18.00.

**Condizioni economiche e fatturazione**

Tariffa oraria: 24,30 Tariffa di rifer. per il calcolo degli straord.: 20,83 Pagamento: RD 30gg DF

Tariffa festività: 24,30

- La tariffa oraria non include maggiorazioni per straordinari, maggiorazioni e indennità turni, ed eventuali altre somme spettanti al Lavoratore e non dichiarate dall'Utilizzatore, nonché l'I.V.A..

Costituiscono parte integrante del presente Contratto: le Condizioni generali, la Nota informativa inerente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (ex art. 40 CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro vigenti) nonché la Proposta Commerciale, ove sottoscritta dalle Parti.

Aosta, 18/11/2021

FILIALE DI AOSTA DE MAISTRE  
 Via Xavier de Maistre, 16/A - 11100 Aosta (AO)  
 Tel. 0165231287 - Fax. 0165231319

ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
 VALLE D'AOSTA  
 Via Vevey, 19/A  
 11100 AOSTA  
 Telefono 0165 263245

1. OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO 1.1 L'Utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità che i Lavoratori vengono richiesti ed impiegati nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge (D. Lgs. 81/2015, in particolare artt. 19-40 e L. 96/2018, in particolare art. 2 c- 1-ter) e della contrattazione collettiva di settore applicata dall'Utilizzatore e che le condizioni di cui all'art. 19 c. 1 del D.Lgs. 81/2015, ove necessarie, sono comunicate dall'Utilizzatore medesimo in quanto rappresentano l'effettiva esigenza sottesa alla richiesta di invio in missione di Lavoratori in somministrazione. Manpower S.r.l. si impegna a riportare dette condizioni nel contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulato con i Lavoratori ai fini del loro invio in missione presso l'Utilizzatore.
- Ciò premesso, e fermo restando l'obbligo di comunicare ogni variazione rilevante ai fini della fornitura, l'Utilizzatore si impegna a tenere indenne Manpower S.r.l. da ogni possibile conseguenza che dovesse derivare a seguito dell'accertamento: dell'insussistenza e/o della genericità e/o dell'illegittimità delle sopra richiamate condizioni, nonché dell'inefficienza, totale o parziale, e/o dell'illegittimità di eventuali previsioni derogatorie delle sopra richiamate disposizioni di legge eventualmente previste dalla contrattazione nazionale, territoriale, aziendale dell'Utilizzatore, ivi compresi c.d. accordi di prossimità e/o di stagionalità (con particolare, ma non esclusivo, riferimento a: condizioni di legittimità - c.d. causale - limiti di durata e stagionalità) nonché, e più in generale, dei presupposti e requisiti di legittimità di ricorso alla somministrazione di lavoro (con particolare, ma non esclusivo riferimento, al rispetto dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 e 2 nonché dei divieti di cui all'art. 32 lett. b), c) e d) del D.Lgs. 81/2015).
2. TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI LAVORATORI: OBBLIGHI DELLE PARTI 2.1 Per l'intera durata della missione presso l'Utilizzatore, i Lavoratori in somministrazione hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore (art. 35 c. 1 D.Lgs. 81/2015).
- 2.2 Manpower S.r.l. si obbliga ad erogare direttamente al Lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, sulla base delle informazioni ricevute e/o delle dichiarazioni rese dall'Utilizzatore, nonché a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, (art. 35, c. 2 D. Lgs. 81/2015) ivi compreso il contributo di cui all'art. 12 del D. Lgs. 276/2003. In caso di inadempimento da parte di Manpower S.r.l., l'Utilizzatore provvederà al pagamento diretto al Lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo il diritto di rivalsa verso Manpower S.r.l. (art. 35, c. 2 D. Lgs. 81/2015). Conseguentemente Manpower S.r.l. si impegna a tenere indenne l'Utilizzatore da qualsivoglia rivendicazione relativa al mancato corretto adempimento degli obblighi sopra richiamati, con la sola esclusione di quelle riconducibili ad una incompleta o tardiva comunicazione da parte dell'Utilizzatore.
- 2.3 L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Manpower S.r.l. tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del Lavoratore. Tali oneri sono normalmente compresi nella tariffa di fatturazione fatte salve diverse intese raggiunte tra le Parti.
- 2.4 L'Utilizzatore si impegna a comunicare a Manpower S.r.l. l'orario settimanale aziendale ed ogni altro elemento utile ai fini del calcolo del trattamento retributivo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore delle Agenzie per il Lavoro vigente e fermo restando il rispetto del principio di parità di trattamento normativo e retributivo sopra richiamato, nonché eventuali trattamenti economici e normativi, previsti dalla contrattazione territoriale e/o aziendale, applicati ai dipendenti diretti, a parità di mansioni svolte; in particolare, l'Utilizzatore si obbliga a comunicare: eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto, superminimi collettivi, premi di produzione o risultato previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, modalità e criteri per la determinazione e corrispondenza delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 35, c. 3, D. Lgs. 81/2015) nonché per la maturazione degli scatti di anzianità.
- 2.5 L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati che dovranno essere aggiornati dall'Utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che Manpower S.r.l. sarà tenuta a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'Utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, Manpower S.r.l. avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore per ogni onere sostenuto.
- 2.6 Il Lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse da quelle indicate nel presente contratto senza che l'Utilizzatore ne dia comunicazione scritta a Manpower S.r.l. in via preventiva e comunque in tempo utile affinché Manpower S.r.l. possa formalizzare la variazione di mansioni al Lavoratore. Resta inteso che l'eventuale variazione delle mansioni del Lavoratore può avvenire nei limiti di cui all'art. 2103 c.c. Parimenti, l'eventuale variazione della sede di lavoro assegnata al Lavoratore può avvenire esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile e comunque previa comunicazione scritta da parte dell'Utilizzatore a Manpower S.r.l., da effettuarsi in tempo utile affinché la stessa possa porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle sopra richiamate disposizioni di legge e/o della contrattazione collettiva nonché formalizzare la variazione al Lavoratore. In relazione ad entrambe le ipotesi sopra richiamate, l'Utilizzatore si impegna a tenere indenne Manpower S.r.l. da ogni possibile conseguenza che dovesse derivare a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della variazione delle mansioni e/o della sede di lavoro (trasferimento, trasferta o distacco).
- 2.7 Nel caso in cui la retribuzione prevista per la mansione risultasse superiore a quella dichiarata dall'Utilizzatore, Manpower S.r.l. provvederà al ricalcolo della medesima e, coerentemente, della tariffa di fatturazione con una maggiorazione forfettaria, a titolo di rimborso spese amministrative, da € 150,00 a € 300,00 per ogni Lavoratore a seconda della durata e delle retribuzioni già corrisposte.
- 2.8 Manpower S.r.l. si riserva la facoltà di porre a carico dell'Utilizzatore un contributo mensile, a titolo di oneri amministrativi per la gestione della missione, nella misura indicata nella Proposta Commerciale. La consegna dei buoni pasto avverrà a cura di Manpower S.r.l. Eventuali diverse modalità di consegna dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra le Parti. La rifatturazione del ticket avverrà, senza ulteriori costi di gestione, al coefficiente concordato tra le Parti nella Proposta Commerciale. Alla stipula del primo contratto di somministrazione di lavoro Manpower S.r.l. si riserva altresì la facoltà di porre a carico dell'Utilizzatore la somma forfettaria di € 100,00 (cento) a titolo di costo di attivazione del servizio ovvero € 200,00 (duecento) in caso di applicazione, da parte dell'Utilizzatore, di un contratto integrativo aziendale.
3. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 3.1 La fatturazione da parte di Manpower S.r.l. viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie prestate dal Lavoratore, registrate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze adottato ed autorizzate dall'Utilizzatore (ove in uso il "Foglio Presenze", la fatturazione viene effettuata in base alle ore indicate nel "Foglio" predetto, compilato dal Lavoratore e sottoscritto o autorizzato dall'Utilizzatore a mezzo di comunicazione e-mail ed inviato a Manpower S.r.l. entro il primo giorno successivo a quello del ricevimento e, comunque, non oltre il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento ovvero a quello di fine missione) nonché in base alle competenze erogate al Lavoratore previste dal CCNL per la categoria delle Agenzie per il Lavoro vigente, dal CCNL e/o contratto integrativo aziendale applicati dall'Utilizzatore, nonché alle eventuali ore di ferie, r.o.l. e permessi retribuiti a fronte dell'effettivo godimento da parte del personale in somministrazione. Eventuali straordinari saranno liquidati con le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento e/o dagli accordi aziendali dell'Utilizzatore. In ogni caso le ore settimanali non possono superare i limiti previsti dalla legislazione vigente, salvo in caso di previste autorizzazioni. La mancata comunicazione delle ore di lavoro prestate dal Lavoratore, con le modalità formali sopra indicate, autorizza Manpower S.r.l. ad emettere fattura d'anticipo sulle ore contrattuali. L'Utilizzatore dichiara inoltre di manlevare Manpower S.r.l. in relazione ad ogni richiesta di pagamento per prestazioni non risultanti dal "Foglio Presenze" controfirmato di cui sopra o, comunque, non registrate dal metodo di rilevazione delle presenze adottato.
- 3.2 Le tariffe di fatturazione saranno automaticamente adeguate nei casi in cui, dopo la stipula del presente contratto, dovessero intervenire aumenti di costo per effetto di provvedimenti di legge, rinnovi di contratto, accordi aziendali dell'Utilizzatore o, risolutivamente, a causa di circostanze non dipendenti da Manpower S.r.l. Nel caso in cui l'aumento di costo sia riconducibile, direttamente o indirettamente, all'Utilizzatore, lo stesso si impegna a comunicare a Manpower S.r.l. gli adeguamenti del costo del lavoro che, a qualsiasi titolo, dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto. Manpower S.r.l. opererà il reinquadramento giuridico ed economico del Lavoratore in ragione delle innovazioni introdotte e adeguerà le tariffe di fatturazione, riservandosi di applicare un incremento di 2 (due) punti% al coefficiente impiegato per l'elaborazione delle tariffe negoziate ed in uso alla data di sottoscrizione del presente contratto. Gli effetti economici della rivalutazione delle competenze precedentemente accantonate, in virtù del rapporto contrattuale intercorso nel periodo precedente al nuovo inquadramento normativo ed economico, saranno addebitati separatamente all'Utilizzatore. Nel caso in cui l'Utilizzatore dovesse erogare al Lavoratore "premi variabili", gli stessi dovranno essere comunicati a Manpower S.r.l. che provvederà al pagamento della somma a tale titolo dovuta al Lavoratore e ad addebitare l'onere corrispondente all'Utilizzatore. In caso di gestione di Note Spese relative a Lavoratori in somministrazione, Manpower S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare all'Utilizzatore, a titolo di rimborso spese amministrative, un importo pari al 10% dei valori della Nota Spese processata.
- 3.3 Con riferimento al quadro dei benefici assunzionali vigenti (esoneri e/o incentivi e/o sgravi, di qualsivoglia genere e natura) applicabili ai/lai Lavoratore/i inviato/i in missione in forza del presente Contratto di somministrazione di lavoro, l'Utilizzatore, ai fini della richiesta e fruizione degli stessi, dichiara la sussistenza a proprio carico di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, dai provvedimenti dell'Inps nonché dalla prassi e consuetudine amministrativa oltre al rispetto dei principi generali in materia confermando altresì l'assenza di elementi ostativi e/o limitativi. In particolare, l'Utilizzatore, con riferimento ai/lai Lavoratore/i inviato/i in missione in forza del presente contratto dichiara di non aver mai fruito di alcun beneficio assunzionale (esoneri e/o incentivi e/o sgravi, di qualsivoglia genere e natura) e che tale assunzione/i determina/ano, ove previsto quale condizione di accesso, un incremento occupazionale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, provvedimenti dell'Inps nonché prassi e consuetudine amministrativa in materia. Fermo restando ciò, l'Utilizzatore si impegna a comunicare per iscritto a Manpower S.r.l. entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto ogni fatto e/o circostanza e/o informazione e/o elemento esistente allo stato attuale (e per qualsiasi ragione non comunicato/ prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali) nonché, con la massima tempestività, ogni fatto e/o circostanza e/o informazione e/o elemento che dovesse sopraggiungere nel corso del presente Contratto che risulti ostativo e/o limitativo alla integrale richiesta e fruizione dei benefici assunzionali (esoneri e/o incentivi e/o sgravi, di qualsivoglia genere e natura) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei provvedimenti dell'Inps nonché dalla prassi e consuetudine amministrativa in materia. Fermo restando quanto sopra, in caso di revoca totale o parziale del beneficio assunzionale (esonero e/o incentivo e/o sgravio, di qualsivoglia genere e natura) applicato da Manpower S.r.l. in relazione ai/lai Lavoratore/i inviati in missione in forza del presente Contratto, per la cui richiesta e/o fruizione l'Utilizzatore ha fornito (ovvero ha omesso di fornire) informazioni e/o dati e/o dichiarazioni rivelatesi o ritenute dai competenti organi mendaci e/o inverte, e/o incomplete e/o in ogni caso non coerenti con le disposizioni di legge, i provvedimenti dell'Inps nonché la prassi e consuetudine amministrativa e/o i principi generali vigenti in materia (art. 31 agg D.Lgs. 150/2015), l'Utilizzatore si impegna, entro il termine ordinario di prescrizione, a manlevare Manpower S.r.l. da ogni possibile conseguenza che dovesse derivare ed a corrispondere quanto dovuto anche successivamente al termine del presente contratto a fronte di specifica fattura emessa da Manpower S.r.l.

Luogo Aosta  
Data 18/11/2021

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
VALLE D'AOSTA**  
Via Vevey, 19/A  
11100 AOSTA  
(Timbro e firma)  
Telefono 0165.363245

3.4 In caso di ritardo di pagamento l'Utilizzatore sarà passibile di interesse di mora, il cui ammontare sarà determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini e alle condizioni summenzionate, Manpower S.r.l. si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto senza messa in mora e senza che gliene possano risultare danni e interessi di qualsiasi tipo a suo carico (art. 1564 c.c.); in questo caso l'Utilizzatore conserverà a proprio carico esclusivo le conseguenze pecuniarie complessive risultanti dalla risoluzione del contratto ed in particolare il pagamento della fattura entro il termine convenuto. Le scadenze di fine mese, nel caso dovessero coincidere con giornate cadenti di sabato, domenica o di altra festività, saranno anticipate all'ultimo giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza stessa.

3.5 La presenza di eventuali contestazioni, di qualunque genere, in ordine alla somministrazione, ovvero in relazione a parte di essa, non esimerà in alcun modo l'Utilizzatore dal provvedere al tempestivo ed integrale pagamento di quanto dovuto in relazione al presente contratto. Fermo restando quanto sopra, eventuali rinvii e contestazioni relativi alla somministrazione, o in relazione a parte di essa, dovranno, a pena di decadenza, essere formulati per iscritto entro il termine perentorio di scadenza del pagamento indicato in fattura alla quale i medesimi si riferiscono.

**4. INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DELLA MISSIONE**

4.1 In caso di interruzione e/o sospensione dell'attività per cause anche non direttamente riconducibili all'Utilizzatore, salvo casi di sopravvenienza di una giusta causa che possa dar luogo alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale in somministrazione, Manpower S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore la liquidazione del corrispettivo pattuito, sino a concorrenza del termine contrattualmente previsto.

4.2 Nel caso in cui il presente contratto fosse interrotto per cause riconducibili al Lavoratore, Manpower S.r.l. farà tutto il possibile per provvedere alla relativa sostituzione. Nel caso in cui questa non si realizzi, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Parti contraenti. In caso di sostituzione di Lavoratore assente per maternità, Manpower S.r.l. si riserva la facoltà di fatturare all'Utilizzatore, in aggiunta al compenso concordato, gli importi erogati in relazione ad assenze per maternità a carico della ditta. In tal caso il contratto rimarrà in essere e il Lavoratore sarà sostituito da Manpower S.r.l. nel limite del possibile. Il periodo di prova effettivamente lavorato verrà fatturato.

4.3 L'Utilizzatore dovrà comunicare a Manpower S.r.l., in forma scritta, il mancato superamento del periodo di prova del Lavoratore ed i suoi motivi, in tempo utile per consentire a Manpower S.r.l. di comunicare ai medesimi la risoluzione del rapporto di lavoro entro la scadenza del periodo di prova stesso.

**5. SALUTE E SICUREZZA**

5.1 L'Utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt.17 e 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  
5.2 L'Utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i Lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'Utilizzatore si impegna a compilare e sottoscrivere la nota informativa sugli obblighi di sicurezza, secondo quanto previsto dal CCNL delle Agenzie per il Lavoro vigente, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Utilizzatore osserva nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, fornendo i dispositivi individuali di protezione e garantendo altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e le misure di primo soccorso. L'Utilizzatore si impegna, altresì, nel caso di addestramento dei medesimi a mansioni per le quali viene richiesta una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, a darne informazione ai Lavoratori in somministrazione.

**6. SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE**

6.1 Il Lavoratore svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Utilizzatore, che è quindi responsabile per i danni causati, anche a terzi, dal Lavoratore e/o occorsi a quest'ultimo durante la somministrazione (art. 35, c. 7 D. Lgs. 81/2015). L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a Manpower S.r.l. i comportamenti del Lavoratore che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare da parte di Manpower S.r.l. stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile.

6.2 In caso di infortuni sul lavoro, l'Utilizzatore è tenuto ad informare immediatamente per iscritto Manpower S.r.l., affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.

6.3 Il Lavoratore non è autorizzato a maneggiare denaro, né può essere assegnato ad attività collegate a mezzi di pagamento, salvo che tali attività non rientrino espressamente nelle mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo in forma scritta con Manpower S.r.l.

6.4 Per tutta la durata della missione, il Lavoratore ha diritto ad esercitare presso l'Utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale, partecipando alle assemblee del personale dell'Utilizzatore ed alle riunioni secondo la normativa di legge e del contratto collettivo vigente.

6.5 Il Lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, così come previsto all'art. 35 c. 3 D. Lgs. 81/2015, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

6.6 Le Parti si impegnano altresì reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui ciascuna venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge, in particolare si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, qualsiasi materiale, informazioni o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.

**7. TRATTAMENTO DATI** Le Parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU/2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità al medesimo, autorizzando reciprocamente l'altra Parte ad effettuare la comunicazione dei propri dati personali per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge nonché dalla normativa comunitaria e connessi all'adempimento del presente contratto. A tal fine si fa presente che il consenso al Lavoratore viene chiesto da Manpower S.r.l. esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione ai terzi, indicati nell'apposito modulo, ivi incluso l'Utilizzatore. Tale consenso non comprende i trattamenti che i suddetti destinatari dovessero effettuare per proprio conto e per i quali dovranno provvedere autonomamente a richiedere il relativo consenso, se necessario. Si rende noto inoltre che i dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all'estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea dove operano società facenti parte del Gruppo Manpower o propri fornitori.

**8. DISPOSIZIONI FINALI**  
8.1 Il rapporto di lavoro in essere tra Manpower S.r.l. ed il/i lavoratore/i inviati in missione in forza del presente contratto è soggetto alle disposizioni di legge (art. 34 D.Lgs. 81/2015) e della contrattazione collettiva di settore vigente delle Agenzie per il Lavoro (CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Lavoro del 15 ottobre 2019) e dell'Utilizzatore.

8.2 L'Utilizzatore dichiara che tutte le informazioni e/o dati utili ai fini della richiesta e/o fruizione di benefici assunzionali (esoneri e/o incentivi e/o sgravi di qualsivoglia genere e natura) sono stati resi e/o comunicati, anche attraverso la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, da parte di soggetto munito di occorrenti poteri consapevole delle responsabilità anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere.

8.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità e/o invalidità di una delle clausole previste nelle presenti Condizioni Generali di contratto o nella Proposta Commerciale non inficerà il contratto nella sua totalità che continuerà ad essere valido ed efficace alle condizioni concordate, fatta eccezione per le clausole di cui sopra.

8.4 Fermo restando tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di contratto, nella Proposta Commerciale sottoscritta dalle Parti e nel Contratto stesso, le Parti concordano che ogni ed eventuale pretesa risarcitoria che dovesse essere promossa da parte dell'Utilizzatore nei confronti di Manpower S.r.l. a qualunque titolo e comunque connessa al presente Contratto, alle condizioni disciplinanti lo stesso e, risolutivamente, al servizio svolto da Manpower S.r.l., non potrà eccedere la misura del 15% degli importi già corrisposti dall'Utilizzatore a Manpower S.r.l. in esecuzione del medesimo Contratto.

8.5 Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di somministrazione, si fa espresso riferimento al D. Lgs. 81/2015, alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore vigente delle Agenzie per il Lavoro e dell'Utilizzatore, nonché al Codice Civile.

8.6 Qualsiasi controversia tra le Parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto di somministrazione sarà competenza esclusiva del Foro di Milano.

Quanto alla modalità di sottoscrizione del presente Contratto e della documentazione connessa, le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di procedere a mezzo di firma elettronica avanzata ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 22/02/2013, riconoscendone sin d'ora la piena validità ed efficacia.

Luogo Aosta  
Data 18/11/2021

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
VALLE D'AOSTA**  
Via Vevey, 19/A  
11100 AOSTA  
Telefono 0165.363245  
(Timbro e firma)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente gli Artt. 1 (oggetto e finalità del contratto), 2.1 (parità di trattamento), 2.4 (calcolo trattamento retributivo), 2.5 (variazione dati), 2.6 (variazione mansioni/trasferimento), 3.1 fatturazione, 3.2 (adeguamento tariffe), 3.3 (benefici assunzionali), 3.4 (interessi di mora), 3.5 (contestazioni), 4.1 (interruzione/sospensione attività), 4.3 (mancato superamento prova), 5.1 (valutazione rischi), 5.2 (obblighi sicurezza), 6.1 (responsabilità per danni), 6.2 (dichiarazioni ex art. 45 e 46 DPR 445/2000), 8.4 (limitazione responsabilità), 8.6 (Foro).

Luogo Aosta  
Data 18/11/2021

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
VALLE D'AOSTA**  
Via Vevey, 19/A  
11100 AOSTA  
Telefono 0165.363245  
(Timbro e firma)